



COMUNE DI COLZATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 19 del 08-03-2021

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di marzo alle ore 18:30, in Sala Consiliare - Comune di Colzate, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DENTELLA ADRIANA	SINDACO	Presente
CAROBIO GIANMARIO	VICE SINDACO ASS.	Presente
FRANI MATTIA UGO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Totale presenti n.	3
Totale assenti n.	0

Assiste il VICE - SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Bonetti Luisella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DENTELLA ADRIANA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data: **02-03-2021**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Lanfranchi Maria Maddalena**

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data: **02-03-2021**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Lanfranchi Maria Maddalena**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni;

DATO ATTO che tale canone è destinato a sostituire la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

CONSIDERATO che il nuovo canone patrimoniale è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali;

RILEVATO inoltre che l'art. 1 commi da 837 a 847 della legge 160/2019 istituisce il canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali e che tale canoni sostituisce oltre che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubblico anche la TARI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento del Canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in vigore dall'1.1.2021, cosiddetto Canone Unico patrimoniale;

DATO ATTO che il comma 817 della legge 160 del 27.12.2019 ha stabilito che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

RILEVATO che:

- Ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

- La concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo;

ATTESO che il vigente regolamento per la disciplina del canone prevede l'approvazione da parte della Giunta delle misure base del canone e della graduazione delle tariffe per ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, pubbliche affissioni ed occupazione di suolo sulla base di coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività nonché al beneficio economico in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto delle finalità delle stesse, della zona del territorio comunale e della omogeneità delle conseguenti tariffe rispetto a quelle applicate con i precedenti prelievi;

VISTO il **prospetto allegato** delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta complessivamente variazioni di rilievo rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2021 è stato differito al differito al 31.3.2021 con Decreto del ministero dell'Interno del 13.1.2021;

I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del TUEL;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) di stabilire per l'anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale nelle misure indicate nel prospetto **allegato sotto la lettera A)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023 in corso di approvazione;
- 5) di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza delle tariffe deliberate;
- 6) di dichiarare e rendere, con separata unanime votazione favorevole, ai fini di non ritardare l'iter amministrativo di approvazione del bilancio, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^a comma, del TUEL;

Approvato e sottoscritto:

SINDACO

F.to DENTELLA ADRIANA



VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bonetti Luisella

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune con n. 96 per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2021 al 26-03-2021 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000);
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Colzate, 11-03-2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Dott.ssa Bonetti Luisella

E' copia conforme all'originale.

Colzate, 11-03-2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott.ssa Bonetti Luisella

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-03-2021, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bonetti Luisella